ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294

Edizione in lingua italiana

51° anno

1° novembre 2008

Legislazione

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 1073/2008 della Commissione, del 31 ottobre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 1

★ **Regolamento (CE) n. 1074/2008 della Commissione, del 31 ottobre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali** 3

Regolamento (CE) n. 1075/2008 della Commissione, del 31 ottobre 2008, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° novembre 2008 6

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Commissione

2008/827/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2008, che modifica l'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria** *[notificata con il numero C(2008) 6042]* [1]..... 9

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2008/828/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2008, che modifica la decisione 2007/716/CE in relazione ad alcuni stabilimenti dei settori della carne e del latte in Bulgaria** *[notificata con il numero C(2008) 6044]* ([1]) 11

2008/829/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2008, recante modifica dell'allegato della decisione 2007/453/CE che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE** *[notificata con il numero C(2008) 6274]* ([1]) 14

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 1072/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1003/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2008 (GU L 290 del 31.10.2008) 16

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

IT

([1]) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1073/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1],

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli [2], in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

---

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	36,8
	MK	43,0
	TR	108,9
	ZZ	62,9
0707 00 05	JO	168,2
	MA	28,7
	TR	136,0
	ZZ	111,0
0709 90 70	MA	40,7
	TR	128,7
	ZZ	84,7
0805 50 10	AR	74,8
	MA	81,6
	TR	101,3
	ZA	91,9
	ZZ	87,4
0806 10 10	BR	233,7
	TR	114,1
	US	265,5
	ZA	218,0
	ZZ	207,8
0808 10 80	CA	96,2
	CL	68,1
	CN	66,8
	MK	37,6
	NZ	81,7
	US	113,0
	ZA	89,7
	ZZ	79,0
0808 20 50	CN	64,7
	US	208,3
	ZA	94,6
	ZZ	122,5

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1074/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione [2], la cauzione aggiuntiva di importo pari a 24 EUR/t per il mais vitreo non è richiesta quando la domanda di titolo d'importazione è corredata del certificato di conformità rilasciato dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria dell'Argentina. Nella pratica tuttavia, tale certificato di conformità è annesso ai documenti di trasporto e segue dunque la merce. Per ragioni amministrative, ciò impedisce agli operatori di ottenere l'esonero dalla cauzione previsto dalla normativa. Per ovviare a questa situazione, è opportuno modificare le modalità secondo cui gli operatori sono tenuti a presentare la prova richiesta.

(2) L'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede, in caso di importazione di frumento tenero di qualità alta, la costituzione di una cauzione specifica in aggiunta alle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso [3]. Tale cauzione aggiuntiva di 95 EUR/t è giustificata dalla differenza dei dazi doganali applicabili all'importazione di frumento tenero a seconda che si tratti di frumento di qualità alta o di frumento di qualità bassa e media. In caso di sospensione dei dazi doganali per tutte le categorie qualitative di frumento tenero in virtù dell'articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la cauzione aggiuntiva summenzionata non è più giustificata e non andrebbe pertanto richiesta per l'intero periodo in cui si applica la sospensione dei dazi.

(3) L'allegato IV *ter* del regolamento (CE) n. 1249/96 contiene un modello di certificato di conformità autorizzato dal governo del Canada per quanto concerne le specifiche di qualità per le esportazioni di frumento tenero e di frumento duro verso la Comunità europea. Con lettera ufficiale del 20 maggio 2008, le autorità canadesi hanno informato i servizi della Commissione in merito a una modifica del loro modello nazionale. Occorre pertanto adeguare il suddetto modello.

(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1249/96.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1249/96 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Fatto salvo l'articolo 293, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'importatore deve costituire presso l'organismo competente interessato una cauzione aggiuntiva di importo pari a 24 EUR/t per il mais vitreo, tranne quando il titolo d'importazione è corredato di un certificato di conformità rilasciato dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell'Argentina, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. In questo caso, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, l'indicazione del tipo di certificato di conformità e il numero di quest'ultimo.»;

2) l'articolo 5 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, secondo comma, la terza frase è sostituita dal testo seguente:

«In questo caso, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, l'indicazione del tipo di certificato di conformità e il numero di quest'ultimo.»;

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.
[3] GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. In caso di sospensione dei dazi doganali all'importazione per tutte le categorie qualitative di frumento tenero in virtù dell'articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la cauzione aggiuntiva di 95 EUR/t di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è richiesta per l'intero periodo in cui si applica la sospensione dei dazi.»;

3) all'allegato IV *ter*, il modello di certificato di conformità autorizzato dal governo del Canada per quanto concerne le specifiche di qualità per le esportazioni di frumento tenero e frumento duro è sostituito dal modello che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AUTORIZZATO DAL GOVERNO DEL CANADA PER IL FRUMENTO TENERO E IL FRUMENTO DURO E SPECIFICHE DI QUALITÀ PER L'ESPORTAZIONE

Canadian Grain Commission — Commission canadienne des grains

Canada

CERTIFICATE FINAL FOR CANADIAN GRAIN

CERTIFICAT FINAL DE GRAIN CANADIEN

Certificate no. 313502 — N° de certificat

Vessel / Navire	Port	Date
Product / Produit	Grade	Weight in tonnes / Poids en tonnes métriques
Stowage / Arrimage		
Remarks / Remarques		

For account of / Pour le compte de

Inspector / Inspecteur — Weigher / Peseur — Verified by / Vérifié par

I/W 300 — CGC Industry Services – ISO 9001:2000 – Services à l'industrie CCG — 2006-12

REGOLAMENTO (CE) N. 1075/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2008

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1º novembre 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1],

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 4 del medesimo regolamento.

(4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1º novembre 2008, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5) Tuttavia, a norma del regolamento (CE) n. 608/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all'importazione di alcuni cereali per la campagna di commercializzazione 2008/2009 [3], l'applicazione di alcuni dazi fissati dal presente regolamento è sospesa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1º novembre 2008, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

---

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.
[3] GU L 166 del 27.6.2008, pag. 19.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere del 1º novembre 2008

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione [1] (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	28,01
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	2,90
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme [2]	2,90
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	28,01

[1] Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

— 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

[2] L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

17.10.2008-30.10.2008

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero (1)	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità (2)	Frumento duro di bassa qualità (3)	Orzo
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	192,55	121,62	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	237,49	227,49	207,49	116,94
Premio sul Golfo	—	17,39	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	14,92	—	—	—	—	—

(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam: 15,83 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam: 12,79 EUR/t

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2008

che modifica l'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria

[notificata con il numero C(2008) 6042]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/827/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'allegato VI, capitolo 4, sezione B, lettera f), primo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'atto di adesione della Bulgaria e della Romania ha accordato alla Bulgaria periodi di transizione per permettere ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte di conformarsi al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale [1].

(2) L'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione è stata modificata dalle decisioni della Commissione 2007/26/CE [2], 2007/689/CE [3], 2008/209/CE [4], 2008/331/CE [5], 2008/547/CE [6] e 2008/672/CE [7].

(3) La Bulgaria ha fornito garanzie a conferma del fatto che sei stabilimenti di trasformazione del latte hanno portato a termine il processo di ammodernamento e sono quindi completamente conformi alla legislazione comunitaria. Tali stabilimenti sono autorizzati a ricevere e a trasformare latte crudo non conforme senza separazione. È quindi opportuno includerli nell'elenco di cui al capitolo I dell'appendice dell'allegato VI.

(4) L'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania va pertanto modificata di conseguenza.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice dell'allegato VI all'atto di adesione della Bulgaria e della Romania è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.

[1] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
[2] GU L 8 del 13.1.2007, pag. 35.
[3] GU L 282 del 26.10.2007, pag. 60.
[4] GU L 65 dell'8.3.2008, pag. 18.
[5] GU L 114 del 26.4.2008, pag. 97.
[6] GU L 176 del 4.7.2008, pag. 11.
[7] GU L 220 del 15.8.2008, pag. 27.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nel capitolo I dell'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania sono aggiunte le seguenti voci:

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o villaggio, regione
«7.	BG 1212029	SD "Voynov i sie"	gr. Montana ul. "N.Yo.Vaptsarov" 8
8.	0712001	"Ben Invest" OOD	s. Kostenkovtsi, obsht. Gabrovo
9.	1512012	ET "Ahmed Tatarla"	s. Dragash voyvoda, obsht. Nikopol
10.	2212027	"Ekobalkan" OOD	gr. Sofia bul "Evropa" 138
11.	2312030	ET "Favorit-D. Grigorov"	s. Aldomirovtsi
12.	2312031	ET "Belite kamani"	s. Dragotintsi»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2008

che modifica la decisione 2007/716/CE in relazione ad alcuni stabilimenti dei settori della carne e del latte in Bulgaria

[notificata con il numero C(2008) 6044]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/828/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2007/716/CE della Commissione [2] stabilisce misure transitorie relative ai requisiti strutturali per alcuni stabilimenti dei settori della carne e del latte della Bulgaria previsti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 [3] e (CE) n. 853/2004 [4] del Parlamento europeo e del Consiglio. Finché tali stabilimenti sono in regime di transizione, i prodotti da essi provenienti vanno unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati per trattamenti successivi in stabilimenti bulgari in regime di transizione.

(2) La decisione 2007/716/CE è stata modificata dalle decisioni 2008/290/CE [5], 2008/330/CE [6], 2008/552/CE [7] e 2008/678/CE [8] della Commissione.

(3) Secondo una dichiarazione ufficiale dell'autorità bulgara competente, alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte hanno cessato le loro attività o hanno completato il processo di ammodernamento e sono ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Tali stabilimenti vanno quindi soppressi dall'elenco degli stabilimenti in regime di transizione.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2007/716/CE.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2007/716/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

---

[1] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
[2] GU L 289 del 7.11.2007, pag. 14.
[3] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
[4] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
[5] GU L 96 del 9.4.2008, pag. 35.
[6] GU L 114 del 26.4.2008, pag. 94.
[7] GU L 178 del 5.7.2008, pag. 43.
[8] GU L 221 del 19.8.2008, pag. 32.

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2007/716/CE è modificato come segue:

1) sono soppressi i seguenti stabilimenti di trasformazione della carne:

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o villaggio, regione
«15.	BG 0301015	ET "Ingiliz"	s. Shkorpilovtsi obl. Varna
34.	BG 0901015	ET "Shenel – Shaban Shaban"	gr. Kardzhali kv. "Prileptsi"
44.	BG 1201012	"Petrov Sarbinov" OOD	s. Borovtsi obsht. Berkovica
54.	BG 1601018	"REYA" OOD	s. Manole
58.	BG 1801011	"Svinekompleks Nikolovo" AD	s. Nikolovo
82.	BG 2701003	PHZH "Bradars Komers" AD	gr. Shumen, Industrialna zona
116.	BG 1502004	ET "Maria-Maria Tsonkova-Detelina Tsonkova"	gr. Pleven Industrialna zona UPI II, kv. 608
147.	BG 0405008	"Dakor" OOD	gr. G. Oryahovitsa ul. "Tsar Osvoboditel" 60
162.	BG 1205008	ET "Viena 93-Krastyo Atanasov"	gr. Montana Park "Ogosta"
169.	BG 1505009	"O'skari" OOD	gr. Pleven zh. k. "Druzhba" 3
173.	BG 1505019	ET "Toni Petrov"	gr. Pleven ul. "Georgi Kochev"
192.	BG 2205083	ET "Kaleya-Kiril Hristov"	gr. Sofia, zh. k. Levski ul. "Letostruy" 84
234.	BG 0404024	"Kaloyan -2000" OOD	gr. V. Tarnovo ul. "Magistralna" 35
274.	BG 1504012	"Start 2006" OOD	gr. Pleven
277.	BG 1504015	ET "Evromes-Rosen Marinov"	gr. Pleven ul. "Samuil"
295.	BG 1604042	"Delikates-2" OOD	S. Zhitnitsa obsht-Kaloyanovo
335.	BG 2204100	"Ava" OOD	gr. Sofia bul. "Parva balgarska armiya" 70
353.	BG 2404034	"Kumir Si" EOOD	gr. Stara Zagora kv. "Kolyo Ganchev" Partsel 91-01»

2) sono soppressi i seguenti stabilimenti di trasformazione del latte:

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o zona, regione
«13.	BG 1212029	SD "Voynov i sie"	gr. Montana ul. "N. Yo. Vaptsarov" 8
23.	BG 1612039	OOD "Topolovo-Agrokomers"	s. Topolovo obsht. Asenovgrad

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o zona, regione
57.	BG 2112018	"Laktena" OOD	s. Kutela
76.	0612010	"Hadzhiyski i familiya" EOOD	s. Gradeshnitsa mestnost "Lakata"
80.	0712001	"Ben Invest" OOD	s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo
109.	1512012	ET "Ahmed Tatarla"	s. Dragash voyvoda, obsht. Nikopol
135.	1912009	ET "Interes 2000 -Musa Musov"	s. Sitovo
136.	1912016	"Destan" OOD	s. Iskra
157.	2212027	"Ekobalkan" OOD	gr. Sofia bul "Evropa" 138
159.	2312013	ET "Dobrev"	s. Dragushinovo
164.	2312030	ET "Favorit- D. Grigorov"	s. Aldomirovtsi
165.	2312031	ET "Belite kamani"	s. Dragotintsi
182.	2612002	ET "Rusalka-Iv. Genev"	s. Kolarovo obl. Haskovska
200.	BG 0718004	AD "Merkuriy P i P"	gr. Gabrovo ul. "Balkan" 4»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2008

recante modifica dell'allegato della decisione 2007/453/CE che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE

[notificata con il numero C(2008) 6274]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/829/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, e l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale. A tale scopo, la qualifica sanitaria di uno Stato membro, di un paese terzo o di una loro regione (di seguito «paesi o regioni») con riguardo alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) deve essere determinata in base alla loro classificazione in una delle tre categorie del rischio di BSE, segnatamente con un rischio di BSE trascurabile, con un rischio di BSE controllato e con un rischio di BSE indeterminato.

(2) L'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE ([2]) elenca i paesi o le regioni in relazione a tale rischio.

(3) In attesa della conclusione definitiva sulla qualifica sanitaria degli Stati membri con riguardo alla BSE, tutti gli Stati membri sono stati provvisoriamente riconosciuti come paesi a rischio di BSE controllato come precisato nella decisione 2007/453/CE. Nel corso della sessione generale dell'UIE del maggio 2008 è stata adottata una risoluzione in merito alla qualifica sanitaria di diversi paesi con riguardo alla BSE. L'allegato della decisione 2007/453/CE va pertanto adeguato alle raccomandazioni della risoluzione dell'UIE. In attesa di una conclusione definitiva in merito alla qualifica sanitaria di alcuni Stati membri con riguardo alla BSE e tenendo conto delle severe misure armonizzate di protezione contro la BSE applicate all'interno dalla Comunità, tali Stati membri devono essere riconosciuti provvisoriamente come paesi con un rischio di BSE controllato.

(4) La decisione 2007/453/CE va modificata di conseguenza.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1º dicembre 2008.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

([1]) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
([2]) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.

ALLEGATO

ELENCO DI PAESI O REGIONI

A. **Paesi o regioni con un rischio di BSE trascurabile**

Stati membri

— Finlandia

— Svezia

Paesi EFTA

— Islanda

— Norvegia

Paesi terzi

— Argentina

— Australia

— Nuova Zelanda

— Paraguay

— Singapore

— Uruguay

B. **Paesi o regioni con un rischio di BSE controllato**

Stati membri

— Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito

Paesi EFTA

— Svizzera

— Liechtenstein

Paesi terzi

— Brasile

— Canada

— Cile

— Taiwan

— Messico

— Stati Uniti

C. **Paesi o regioni con un rischio di BSE indeterminato**

— Paesi o regioni non elencati ai punti A o B del presente allegato.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1072/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1003/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2008

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 290 del 31 ottobre 2008)

A pagina 21, l'allegato I è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere del 31 ottobre 2008

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione [1] (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	24,16
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	2,87
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme [2]	2,87
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	24,16

[1] Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

— 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

[2] L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.»

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.